

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-224 del 17/01/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI OTTONE (PC) LOC. SGAMBARA' . DITTA AGOSTINO BARBIERI & CO SNC. PRAT. PC10A0027
Proposta	n. PDET-AMB-2019-222 del 17/01/2019
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

### PRESO ATTO che

- con Determinazione Regionale n. 4790 del 28/04/2011, è stata rilasciata alla società Agostino Barbieri & Co s.n.c., con sede legale in via Piacenza 37, nel comune di Ottone (PC), CF

01183810330, la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale, in comune di Ottone (PC);

- con domanda 0088765 del 12/02/2016, presentata ai sensi degli art. 27 e 31 R.R. 41/2001, Agostino Barbieri & Co s.n.c., ha richiesto il rinnovo con variante non sostanziale della suddetta concessione;
- che con det. 4945 del 31/03/2016 il Servizio Tecnico dei bacini degli Affluenti Po ha autorizzato la variante non sostanziale alla concessione in oggetto, in pendenza del procedimento di rinnovo;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo e in quello di variante, di cui alle det. 4790/2011 e 4945/2016;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Repulsione”, come definiti dalla medesima direttiva per i quali le derivazioni risultano compatibili con le prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

**PRESO ATTO** che:

- per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri dell’Autorità di Bacino del fiume Po (PG.2010.0278099 del 10/11/2010) e della Provincia di Piacenza (PG.2010.0265995 del 28/10/2010);
- in data 29/11/2018 è stato acquisito il parere dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che ha espresso parere favorevole alla concessione in oggetto e dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione (PGDG/2018/0016944 del 29/11/2018);

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) attualmente pari a mc/s 0,654, come da det. 4790/2011, debba essere aggiornato nella misura pari a mc/s 1,11 nel periodo estivo e nella misura pari a mc/s 1,61 in quello invernale;

**ACCERTATO** che:

- il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019;
- con DET-AMB-2018-1883 del 17/04/2018 è stata predisposto il piano di rateizzazione dei canoni arretrati per le annualità 2012-2013-2014-2015;
- il richiedente ha versato in data 19/05/2011, la somma pari a 1.954,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. PC10A0027;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agostino Barbieri & Co s.n.c., CF 01183810330, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. PC10A0027, ai sensi dell’art. 27 R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;

- ubicazione del prelievo: Comune di Ottone (PC) loc. Sgambarà, in sponda destra idrografica del Fiume Trebbia, a fronte del fg. n. 62 mapp n. 463; coordinate UTM RER x:526436; y: 941911;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 8,00;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.900,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dal concessionario in data 12/01/2019, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
  4. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PGDG/2018/0016944 del 29/11/2018) di cui verrà anche fornita copia semplice contestualmente alla notifica dell'atto di concessione;
  5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 594,95 euro;
  6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.954,00 euro;
  7. di notificare il presente provvedimento al concessionario attraverso posta elettronica certificata;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, e ai sensi del d.lgs. 104/2010, art. 133, c. 1, lett. b, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla Società Agostino Barbieri & Co s.n.c., CF 01183810330 (cod. PC10A0027).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da una pompa mobile della potenza di kW 10 che mediante una tubazione di aspirazione delle acque di 110 mm di diametro, lunga c.a. 30 m, posta direttamente nell'alveo del Fiume Trebbia, convoglia l'acqua all'impianto di lavaggio degli inerti;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ottone (PC) loc. Sgambarà, sulla sponda destra idrografica del Fiume Trebbia, di fronte del fg. n. 62 mapp n. 463, coordinate UTM RER x:526436; y: 941911.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il lavaggio di inerti ghiaiosi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 8,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.900,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Trebbia (Codice CI 010900000000 2 ER).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2019 in 594,95 euro. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da

adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.954,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **DMV** - E' fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul Fiume Trebbia (Codice: 010900000000 2 ER), la seguente soglia: 1,11 mc/s (1.100,00 l/sec) nel periodo estivo; 1,61 mc/s (1.610,00 l/sec) nel periodo invernale. L'Amministrazione concedente potrà chiedere che il predetto valore sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il

mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, impartite dall'Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PGDG/2018/0016944 del 29/11/2018), competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. E' fatto divieto di asportare i materiali del corso d'acqua;
2. La vegetazione arborea se presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza;
3. La manutenzione delle opere è ad esclusivo carico del concessionario;
4. Al termine di ogni giornata l'alveo dovrà essere completamente sgombero da tutto ciò che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di piena del corso d'acqua;
5. E' fatto divieto assoluto di alterare lo stato del corso d'acqua, evitando la formazione di laghetti artificiali che potrebbero in qualche modo agevolare il prelievo delle acque, ma contestualmente rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità;
6. Ogni eventuale variazione che si ritenesse necessario adottare, rispetto alle previsioni sopra descritte, dovrà essere preventivamente autorizzata;
7. Il richiedente è esclusivamente responsabile di qualunque lesione che, nell'esercizio della presente autorizzazione possa essere arrecata ai diritti dei terzi, pertanto renderà l'Amministrazione sollevata da qualunque pretesa, responsabilità o molestia anche giudiziale. e/o richiesta di indennizzo che le potesse derivare da eventuali parti lese;
8. Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la conservazione dei beni concessi e la salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, Dovrà essere mantenuta, a fine lavori la stessa sezione di deflusso del corso d'acqua in

corrispondenza dell'opera di presa:

9. Sarà' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

10. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

11. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all'opera, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**